SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 12 luglio 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 108/L

Ministero delle attività produttive

DECRETO 9 maggio 2003, n. **171.**

Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali.

03G0195

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 giugno 2003, n. **169.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 339.200 euro per l'anno 2003, 334.440 euro per l'anno 2004 e 339.200 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO INTERINALE DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA PER CONTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE PALESTINESE

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Autorità Nazionale Palestinese (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.
Il presente Accordo Interinale ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e scientifici e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e artistica.

Articolo 2.
Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica attraverso l'intensificazione delle intese inter-universitarie, lo scambio di docenti e ricercatori.

Articolo 3.
Le due Parti coopereranno nel settore universitario. In tale contesto la Parte italiana si impegna ad assistere l'Autorità Nazionale Palestinese nello sviluppo del sistema universitario e dei relativi programmi, nella formazione del personale, nella fornitura di materiale educativo multimediale - anche nell'ambito di programmi sviluppati nel quadro di Organismi internazionali quali l'UNESCO - nonché a fornire consulenza nell'istituzione di nuovi curricula e nuovi corsi di laurea.

Articolo 4.
Le due Parti si impegnano a promuovere - attraverso lo scambio di documentazione e di esperti - lo studio comparato dei rispettivi sistemi universitari e dei relativi programmi.
In tale contesto, sarà verificata la possibilità di concordare - attraverso un Gruppo Tecnico Misto - un documento orientativo o una raccomandazione, che formuli - per le rispettive autorità competenti nelle decisioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri - criteri di corretta valutazione comparativa dei titoli di studio italiani e palestinesi, nonché, eventualmente, una tabella dei livelli formativi corrispondenti.

Articolo 5.
Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche attraverso lo scambio di esperti ed altre iniziative che saranno concordate per le vie diplomatiche.

Articolo 6.
Ciascuna delle due Parti favorirà l'insegnamento delle lingua e della cultura dell'altra Parte nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiore nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.

Articolo 7.
Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura e Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.

Articolo 8.
Le due Parti, ciascuna nei limiti delle proprie disponibilità, offriranno borse di studio a studenti universitari e laureati dell'altra Parte per seguire studi, compiere ricerche e frequentare corsi a livello universitario e post-universitario.

Articolo 9.
Le due Parti promuoveranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e
la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.
Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali e ambientali e si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del rispettivo patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.

Articolo 10.
Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare, le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.

Articolo 11.
Le due Parti coopereranno nel settore degli Archivi e Biblioteche. In tale contesto la Parte italiana si impegna ad assistere l'Autorità Nazionale Palestinese nello sviluppo dei due settori anche attraverso l'utilizzazione di banche dati, la fornitura di materiale e l'invio di esperti.

Articolo 12.
Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'invio di esperti nel campo della conservazione, della valorizzazione e del recupero del patrimonio archeologico ed artistico in grado di utilizzare tecnologie avanzate.

Favoriranno inoltre lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della salvaguardia integrata dei siti archeologici nel loro contesto ambientale.

Articolo 13.
Le due Parti si impegnano a collaborare al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore artistico.

Articolo 14.
Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Articolo 15.
Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.

Articolo 16.
Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta ai progetti lanciati nel quadro della partnership Euro-Mediterranea, come pure alle iniziative che coinvolgano altri partner del Medio Oriente e della regione Mediterranea (sia in qualità di promotori sia di destinatari).

Articolo 17.
Le due Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza ed a rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo.

Articolo 18.
Le due Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze nonché la realizzazione di progetti in settori specifici di comune interesse, incluso il settore della tecnologia dell'informazione e della tele-medicina.

Articolo 19.
La Parte italiana si impegna a fornire formazione ed assistenza nel campo della riabilitazione in generale ed in particolare nel settore della costruzione e applicazione delle protesi con il relativo addestramento. Le modalità con cui tale assistenza verrà prestata, a cura dell'INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro), sono illustrate nell'allegato 1.

Articolo 20.
Per dare applicazione al presente Accordo Interinale, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare i progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concludere Protocolli esecutivi pluriennali.

Articolo 21.
Il presente Accordo Interinale sarà ratificato secondo le rispettive procedure nazionali delle Parti ed entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 22.
Il presente Accordo Interinale avrà una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per iscritto per le vie diplomatiche. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo Interinale, salvo che le Parti decidano diversamente.

Articolo 23.
La presente intesa potrà essere rivista al termine del primo biennio di applicazione in rapporto ai risultati dell'accordo e allo sviluppo delle istituzioni palestinesi.

Fatto a Roma il 7 giugno 2000, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese. Tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA PER CONTO DELLA AUTORITA' NAZIONALE PALESTINESE

NOTA ESPLICATIVA

(relativa all'art. 19 dell'accordo di collaborazione tra la Repubblica Italiana e l'Autorità Palestinese)

Nell'ambito delle prestazioni sanitarie finalizzate al recupero della capacità lavorativa e al reinserimento dell'invalido nella vita sociale, particolare importanza assume la fornitura di protesi e presidi accompagnata da formazione e addestramento, cioè di strumenti ed attrezzature necessari all'invalido per lo svolgimento della vita quotidiana

Per tale servizio l'INAIL si avvale delle prestazioni del proprio Centro Protesi di Budrio e sue filiali che nel tempo ha acquisito una importanza sempre crescente sul piano nazionale e internazionale, realizzando protesi sempre più moderne e altamente specialistiche e acquisendo know-how che oggi l'INAIL è in grado di trasferire ad altre realtà.

Al fine di sostenere sul territorio palestinese iniziative di sviluppo di attività di applicazione di protesi e relativo addestramento, l'INAIL intende mettere a disposizione, attraverso il Centro Protesi di Budrio, il proprio Know-how per interventi di formazione e assistenza tecnica sugli operatori del settore.

Per questo obiettivo l'INAIL offre le seguenti possibilità:

- Ospitare tecnici palestinesi per periodi di stages formativi presso il Centro di Budrio;
- Effettuare invii in missione temporanea di tecnici specialisti INAIL presso le strutture palestinesi;
- Fornire servizi di teleformazione a distanza;
- Attivare servizi di diagnostica e teleconsulto tramite tecnologia satellitare.

INTERIM CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION ON BEHALF OF THE PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY

The government of the Italian Republic and the Palestinian National Authority (hereafter "the Parties"), desiring to strengthen bonds of friendship and promote mutual understanding and knowledge by developing cultural, scientific and technological relations, have agreed as follows:

Article 1.
This interim agreement is intended to promote and implement activities to encourage the mutual knowledge of their respective cultural and scientific heritage, and to encourage cultural, scientific, technological and artistic cooperation.

Article 2.
Both Parties shall encourage the development of academic cooperation by intensifying inter-university agreements, exchanging lecturers and researchers.

Article 3.
Both Parties shall cooperate in the university sector. The Italian Party shall assist the Palestinian National Authority to develop the university system and its programmes, to train its personnel, to supply multimedia educational materials, also under programmes developed within the framework of such international agencies as UNESCO, and to provide consultancy regarding the introduction of new curricula and new degree courses.

Article 4.
Both Parties, through the exchange of documentation and experts, shall promote the comparative study of their respective university systems and syllabuses. In this context, the possibility will be examined, through a joint technical group, to agree on a guideline document or recommendation which will lay down criteria for a proper comparative evaluation of the Italian and Palestinian academic qualifications, for their authorities responsible for decision-taking on the recognition of foreign academic qualifications, and the possibility of setting-up a table of the corresponding levels of education.

Article 5.
Both Parties shall encourage cooperation in the field of education, by exchanging experts and through other measures which will be agreed upon through the diplomatic channels.

Article 6.
Each Party shall encourage the teaching of the language and culture of the other Party in their own universities and in other higher educational establishments, and their schools, through the institutions of chairs and assistantship.

Article 7.
Each Party will encourage the other Party's cultural institutions in its own territory, by joint agreement, and within the bounds of their possibilities, including cultural institutions, cultural associations and schools.

Article 8.
Both Parties, each within the bounds of their possibilities, shall offer grants and fellowships to undergraduates and graduates of the other Party to continue studying, carrying out research or attending undergraduate or post-graduate courses.

Article 9.
Both Parties shall promote cooperation in the fields of music, dance, virtual arts, theatre and the cinema by exchanging artists and taking part in each other's festivals, film festivals and other important events. Both Parties shall exchange information and experience in the areas of protecting, conserving and restoring cultural and environmental heritage and will regularly exchange high level exhibitions representing their own artistic, cultural and landscape heritage.

Article 10.
Both Parties shall encourage cooperation in publishing, in particular by facilitating translations, exhibitions and book fairs, and the publication of essays and fiction by the other Party.

Article 11.
Both Parties shall cooperate in the area of archives and libraries. The Italian Party undertakes to assist the Palestinian National Authority to develop these two sectors, using data banks, supplying materials and experts.

Article 12.
Both Parties shall encourage archaeological cooperation by exchanging information and experience, seconding experts in the conservation, enhancement and recovery of the archaeological and artistic heritage, who are able to use advanced technologies. They shall also encourage the exchange of information and experience for the integrated safeguarding of archaeological sites in their own environmental context.

Article 13.
Both Parties shall cooperate to prevent and combat the illegal trafficking in works of art, cultural property, audiovisuals, and other property safeguarded by intellectual property protection legislation, and documents and other objects having an artistic value.

Article 14.
Both Parties shall encourage the exchange of information and experience in the areas of sport and youth.

Article 15.
Both Parties shall encourage contacts and cooperation between their respective broadcasting corporations.

Article 16.
Both Parties shall encourage joint participation in projects launched within the framework of the Euro-Mediterranean partnership and any other initiatives which involve other Middle Eastern and Mediterranean partners (either as promoters or as beneficiaries).

Article 17.
Both Parties shall encourage cultural activities to step up measures to combat racism, intolerance, and strengthen the protection of human rights.

Article 18.
Both Parties shall foster scientific and technological cooperation by exchanging information and experiences, and implementing projects in specific areas of joint interest, including the sector of information technology and tele-medicine.

Article 19.
The Italian Party shall provide training and assistance in the field of rehabilitation in general and particularly in the sector of manufacturing and applying artificial limbs together with relevant training. The ways in which this assistance will be provided through INAIL (Instituto Nazionale Infotuni Sul Lavoro – The National Institute of Industrial Accidents) are set out in annex 1.

Article 20.
In order to implement this interim agreement, both Parties have decided to set up a joint commission to examine progress in the field of cultural and scientific / technological cooperation, and to conclude multi-year-executive Protocols to implement them.

Article 21.
This interim agreement will be ratified following the domestic procedures of the Parties, and will become effective 60 days after the exchange of the instruments of ratification.
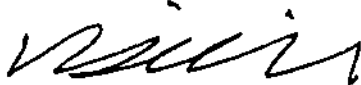
Article 22.
This interim agreement will remain effective for an indefinite period. Either Party may denounce it at any time in writing through the diplomatic channels. The denunciation will not affect the implementation of any ongoing programmes agreed upon during the period of validity of the present interim agreement save where the Parties decide otherwise.

Article 23.
This agreement may be reviewed at the end of the first two years of implementation depending upon the outcome of the agreement and the development of the Palestinian institutions.

Done in Rome on June the 7th 2000, in two originals, each in Italian, Arabic and English. All the texts are authentic. In the event of any dispute over the interpretation, the English language text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION ON BEHALF OF THE PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY

Explanatory note

(Relating to article 19 of the cooperation agreement between the Italian Republic and the Palestinian National Authority)

With regard to health care services designed to enable invalids to recuperate their work capacity and to be reincorporated into social life, the provision of artificial limbs and other aids are particularly important, accompanied by appropriate training, namely instruments and equipment necessary to enable disabled people to live normal daily lives.

For this service, INAIL uses the facilities of its artificial limbs center at Budrio and its branches that have acquired an increasing importance nationally and internationally, manufacturing increasingly more modern and highly specialized prostheses, and acquiring know how which INAIL is now in a position to transfer to others.
In order to support measures to develop the application of artificial limbs and to provide the relevant training in the Palestinian territory, INAIL intends, through its artificial limbs center in Budrio, to provide it know-how under training and technical assistance programmes for Palestinian professional in this sector.

INAIL offers the following possibilities:
- Hosting Palestinian technicians for periods of study at its Budrio center,
- Sending temporary missions of Italian INAIL specialists to the Palestinian facilities;
- Providing remote learning services;
- Activating computerized on-line diagnosis and consultation services via satellite.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2460):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri, il 5 marzo 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 17 aprile 2002 e il 30 maggio 2002.

Relazione scritta annunciata il 30 maggio 2002 (atto n. 2460/A - relatore on. G. NARO).

Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1528):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 ottobre 2002.

Relazione scritta annunciata il 15 ottobre 2002 (atto n. 1528/A - relatore sen. C. SODANO).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 6 febbraio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 2460-B):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 2003 con pareri della commissione V.

Esaminato dalla III commissione il 18 febbraio 2003 e 7 maggio 2003.

Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.

03G0193

LEGGE 11 luglio 2003, n. **170.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 105

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «indifferibile esigenza» *sono inserite le seguenti:* «di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori,» *e le parole:* «per l'anno 2003» *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dall'anno 2003»;

al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «laurea specialistica» *sono inserite le seguenti:* «, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria»;

al comma 1, lettera c), *le parole:* «, in determinate aree scientifico-disciplinari,» *sono soppresse;*

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresì una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera *c)*»;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 10-*bis*»;

al comma 4, le parole da: «Le eventuali economie» *fino a:* «presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le risorse acquisite dalle università per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* – *(Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università).* – *1.* Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonchè le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1».

All'articolo 2:

*al comma 2, il capoverso 13-*bis *è sostituito dal seguente:*

«*13*-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonchè per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonchè la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei ser-

vizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università».

All'articolo 3:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale»;

al comma 1, primo periodo, le parole: «approvato con decreto ministeriale» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione», *le parole:* «è indetta» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono indette», *dopo le parole:* «per l'anno 2003,» *sono inserite le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «, nonchè una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi»*; il secondo periodo è soppresso;*

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*1*-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1-*ter* spettano, rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità", in luogo del titolo di "psicologo *iunior*" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* sono individuate nel modo seguente:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

1) partecipazione all'*èquipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonchè delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggia-

menti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-*sexies*. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. – (*Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti universitari e il Consiglio universitario nazionale*). – *1*. Al fine di soddisfare esigenze di continuità operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei ventotto componenti previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonchè a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto, più due. Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3971):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (MORATTI).

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 14 maggio 2003, con pareri del Comitato per la Legislazione e delle commissioni I, V, VI, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla VII commissione il 27 e 28 maggio 2003; 3 e 4 giugno 2003.

Esaminato in aula il 9, 10 ed approvato l'11 giugno 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2325):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 12 giugno 2003, con pareri delle commissioni 1ª (per presupposti di costituzionalità), 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 12ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 giugno 2003.

Esaminato dalla 7ª commissione il 18, 19, 24, 25 e 26 giugno 2003.

Esaminato in aula il 2, 3, 8, 9 luglio 2003 e approvato il 9 luglio 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 51.

03G0200

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Programma di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Campania di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, annualità 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 1999, recante «Approvazione del programma di interventi regionali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267» e in particolare l'art. 4 che destina le eventuali economie realizzate al finanziamento dell'intervento di consolidamento del Costone S. Martino nel comune di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, del 28 luglio 2000 e del 15 marzo 2001 di approvazione di programmi di interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 2, e 8 comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, che tra l'altro prevedono, nell'ambito di ciascuna regione, la possibilità di impiegare le economie realizzate nell'attuazione di ciascun intervento urgente, per il completamento degli altri interventi urgenti già approvati e parzialmente finanziati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico di cui gli articoli l, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267» e in particolare l'art. 3;

Considerato che le risorse finanziarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1999, destinate a finanziare l'intervento sul Costone S. Martino nel comune di Napoli, sono integralmente disponibili solo previa conclusione di tutti gli altri interventi finanziati con detto provvedimento;

Visto il rapporto dell'aprile 2000 del sindaco di Napoli, commissario delegato per l'emergenza idrogeologica ai sensi delle ordinanze del Ministro delegato in materia di protezione civile 2509/97 e successive, recante «Indagine sullo stato del sottosuolo - quadro organico degli interventi», nel quale si ribadisce, tra l'altro, l'urgenza dell'intervento in località S. Martino (Napoli);

Vista la nota 3218 del 25 maggio 2001 con la quale il dirigente responsabile del settore difesa del suolo della regione Campania ha ribadito l'urgenza di realizzare l'intervento sul Costone S. Martino nel comune di Napoli;

Considerato l'aggravamento della situazione nella zona del Costone S. Martino determinatasi a seguito degli eventi meteorici del 14-15 settembre 2001 e oggetto di dichiarazione di stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 e dell'ordinanza del Ministro delegato in materia di protezione civile n. 3147 del 21 settembre 2001;

Considerato che i tempi previsti per poter procedere al finanziamento dell'intervento sul Costone S. Martino nel comune di Napoli, in attuazione di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1999, non appaiono compatibili con l'urgenza dell'intervento stesso;

Considerato che le attività di monitoraggio degli interventi urgenti condotte ai sensi del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 4 febbraio 1999 hanno indicato un ribasso medio sull'importo degli appalti del 9%;

Ritenuto di poter quantificare, sulla base della media dei ribassi finora monitorati, il totale delle economie che verranno realizzate a valere sui fondi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1999 in 5.000.000 di euro;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) che in tabella F reca in particolare sul capitolo 7850 dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 «Difesa del Suolo» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, esercizio finanziario 2002, la somma di 154.937.000 euro;

Vista la proposta di intervento per la sistemazione del Costone S. Martino nel comune di Napoli trasmessa con nota 3284 del giorno 11 giugno 2002 dal dirigente responsabile del settore difesa del suolo della regione Campania, in cui il fabbisogno per l'intervento viene quantificato in venti miliardi di lire, ovvero 10.329.000 euro;

Vista l'istruttoria effettuata sulla proposta di cui al punto precedente ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Considerato il carattere di urgenza dell'intervento proposto, da realizzare sul Costone S. Martino nel comune di Napoli;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della sopra richiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è approvato un programma relativo al primo stralcio funzionale dell'intervento urgente di sistemazione del fenomeno franoso in località Costone S. Martino, comune di Napoli, bacino nord-occidentale della regione Campania, per l'importo di 5.000.000 euro (L. 9.681.350.000);

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del capitolo 7850 «Difesa del Suolo» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, esercizio finanziario 2002.

3. La regione Campania assicura la programmazione prioritaria del completamento degli ulteriori lotti funzionali dell'intervento con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti pro-

grammati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Art. 2.

Prescrizioni per l'attuazione del programma

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali l'intervento approvato produce effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con propri decreti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, all'assegnazione e all'impegno delle somme di cui all'art. 1, nonché al loro immediato trasferimento alla regione Campania.

3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa regione.

Art. 3.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione dell'intervento programmato provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo quanto disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto del Ministro dell'ambiente del 4 febbraio 1999. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.

2. Ove per l'attuazione dell'intervento sia adottata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, un'ordinanza di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con la medesima a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo dell'intervento.

Art. 4.

Destinazione delle economie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999

1. Ciascuna regione è autorizzata ad impiegare le economie, realizzate nel dare attuazione a ciascun intervento urgente approvato nel territorio di sua competenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1999, per il completamento degli interventi urgenti già approvati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ovvero a proporre l'impiego di tali economie per il finanziamento di ulteriori interventi urgenti da approvare ai sensi dello stesso art. l, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

2. La regione verifica, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.

3. La regione comunica l'ammontare delle economie realizzate e l'elenco degli interventi che esse vanno a completare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto del Ministro dell'ambiente del 4 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 217

03A08218

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Modifiche al programma di interventi urgenti della regione Emilia-Romagna, di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Emilia-Romagna, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 56.588.175.000, di cui L. 27.329.220.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 29.258.955.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di interventi urgenti della regione Emilia-Romagna di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto per un importo di L. 56.690.000.000;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Emilia-Romagna n. 17 del 16 gennaio 2001, con la quale è stata approvata la modifica alla proposta di programma di interventi urgenti;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002 con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema di delibera del Comitato dei Ministri di cui al punto successivo;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, sono approvate le allegate modifiche al programma di interventi urgenti della regione Emilia-Romagna, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 e relativamente al quale le risorse economiche sono state già trasferite alla regione Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 109

ALLEGATO

Modifiche al Programma di interventi urgenti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Annualità 1999-2000

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Interventi definanziati

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo Lire	Importo Euro
Verrucchio	Capoluogo	Conca-Marecchia	FRANA	Palificata e opere di regimazionedelle acque in località capoluogo	800.000.000	413.165,52
				totale...	800.000.000	413.165,52

Interventi finanziati in sostituzione

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo Lire	Importo Euro
Verrucchio	Capoluogo	Conca marecchia	FRANA	Consolidamento del centro storico	800.000.000	413.165,52
				totale...	800.000.000	413.165,52

03A08219

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Modifiche al programma di interventi urgenti della regione Marche di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Marche, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 25.063.500.000, di cui L. 12.104.400.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 12.959.100.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di interventi urgenti della regione Marche di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto, per un importo di L. 25.063.500.000;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Marche n. 2701 dell'11 dicembre 2000, con la quale è stata approvata la modifica alla proposta di programma di interventi urgenti;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002 con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema di delibera del Comitato dei Ministri di cui al punto successivo;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, sono approvate le allegate modifiche al programma di interventi urgenti della regione Marche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 e relativamente al quale le risorse economiche sono state già trasferite alla regione Marche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 108

ALLEGATO

Modifiche al Programma di interventi urgenti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Annualità 1999-2000

REGIONE MARCHE

Interventi definanziati

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Importo Lire	Importo Euro
Portorecanati, Potenza Picena, Recanati	Foce	Potenza	ALL.	300.000.000	154.937,07
Montecassiano, Macerata	Sambucheto-S.Egidio	Potenza	ALL.	300.000.000	154.937,07
Treia-Pollenza	Passo di Treia	Potenza	ALL.	300.000.000	154.937,07
totale				900.000.000	464.811,21

Interventi finanziati o rifinanziati in sostituzione

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Importo Lire	Importo Euro
Roccafluvione	Forcella	Tronto	FRANA	300.000.000	154.937,07
Pioraco (*) (rifinanaziamento)	Centro abitato zona monte	Potenza	ALL.	600.000.000	309.874,14
totale				900.000.000	464.811,21

(*)L'importo dell'intervento è stato modificato da lire 500.000.000 a lire 1.100.000.000

03A08220

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Modifiche al programma di interventi urgenti della regione Liguria di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato, dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Liguria, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 20.718.075.000, di cui L. 10.005.780.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 10.712.295.000 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di interventi urgenti della regione Liguria di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge, per un importo di L. 20.718.075.000;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Liguria n. 1506 del 28 dicembre 2000, con la quale è stata approvata la modifica alla proposta di programma di interventi urgenti;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002 con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema di delibera del Comitato dei Ministri di cui al punto successivo, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, sono approvate le allegate modifiche al programma di interventi urgenti della Liguria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 e relativamente al quale le risorse economiche sono state già trasferite alla regione Liguria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 107

ALLEGATO

Modifiche al Programma di interventi urgenti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Annualità 1999-2000

REGIONE LIGURIA

Interventi definanziati

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo Lire	Importo Euro
Riomaggiore (SP)	Fossola	Bacini Liguri	FRANA	Sistemazione dell'intervento di Fossola in Comune di Riomaggiore	400.000.000	206.582,76
				totale....	400.000.000	206.582,8

Interventi finanziati in sostituzione

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo Lire	Importo Euro
Riomaggiore (SP)	Via dell'Amore	Bacini Liguri	FRANA	Sistemazione dei dissesti lungo la Via dell'Amore in Comune di Riomaggiore	400.000.000	206.582,76
				totale....	400.000.000	206.582,8

03A08221

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2003.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2003, relativamente alle operazioni a tasso variabile effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIVISIONE VI

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabili per i mutui di cui alle leggi suindicate;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, recante «Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT 365 a tre mesi e ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2003 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 2,434% e a 2,401%;

Vista la lettera del 20 giugno 2003, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2003;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2003 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 2,90% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 3,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 3,35% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 3,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 3,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A08233

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Termotecnica Bruzia 2000 a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Termotecnica Bruzia 2000 a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 19 marzo 1985, rep. n. 1351, registro società n. 4767, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 2466/211779.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08012

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. di lavoro 2001 a r.l.», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. di lavoro 2001 a r.l.», con sede in Rende, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 13 gennaio 1989, rep. n. 87805, registro società n. 6637, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3010/241480.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08013

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Melissa a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Melissa a r.l.», con sede in Corigliano Calabro, costituita con atto notaio dott. Camilleri Stefano in data 9 luglio 1998, rep. n. 9502, registro società n. 30898, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3736/80.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08014

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Sila a r.l.», in Spezzano Piccolo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Sila a r.l.», con sede in Spezzano Piccolo, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 13 agosto 1981, rep. n. 25629, registro società n. 3457, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 1959/186192.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08015

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Capriolo a r.l.», in Orsomarso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Capriolo a r.l.», con sede in Orsomarso, costituita con

atto notaio dott. Zupi Francesca in data 4 aprile 1997, rep. n. 18352, registro società n. 103514, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3633.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08016

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.P.S. Coop. Sociale a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «C.P.S. Coop. Sociale a.r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenghi in data 16 marzo 1998, rep. n. 32899, registro società n. 15902, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3694/38.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08017

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Futura a r.l.», in Calopezzati.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura a r.l.», con sede in Calopezzati, costituita con atto notaio dott.ssa Maria De Vincenti in data 18 aprile 1998, rep. n. 15615, registro società n. 1966, tribunale di Rossano, pos. BUSC n. 3032/242730.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08018

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Piccola Soc. Coop. Editoriale Bruzia a r.l.», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa prod. e lavoro «Piccola Soc. Coop. Editoriale Bruzia a r.l.», con sede in Rende, costituita con atto notaio dott.ssa Stefania Lanzillotta in data 2 luglio 1998, rep. n. 43300, registro società n. 31940, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3737/81.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08019

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa pesca «Il Delfino a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa Pesca «Il Delfino a r.l.», con sede in Corigliano Calabro, costituita con atto notaio dott.ssa Gemma Terzi in data 9 febbraio 1967, rep. n. 20605, registro società n. 768, tribunale di Rossano, pos. BUSC. n. 937/99531.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08020

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Oliviicoltori Civitesi a r.l.», in Civita.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Oliviicoltori Civitesi a r.l.», con sede in Civita, costituita con atto notaio Ludovico Placco in data 25 marzo 1968, rep. n. 1731, registro società n. 307, tribunale di Castrovillari, pos. BUSC n. 1008/105214.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08021

DECRETO 6 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Emancipazione Contadina a r.l.», in Rossano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Emancipazione Contadina a r.l.», con sede in Rossano, costituita con atto notaio dott. Pietro Rapani in data 12 novembre 1944, rep. n. 3044, registro società n. 538, tribunale di Rossano, pos. BUSC n. 331/1855.

Cosenza, 6 giugno 2003

Il direttore: PISANI

03A08022

DECRETO 25 giugno 2003.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 410 del C.P.C., modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto n. 161 del 18 giugno 1975 del direttore *pro-tempore* dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti, con cui è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 73/2002 del 23 ottobre 2002 con il quale la dott.ssa Guidoni Antonella è stata nominata, in rappresentanza dei lavoratori, membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 23 giugno 2003 con la quale la dott.ssa Guidoni Antonella ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la nota della camera sindacale provinciale U.I.L. Rieti del 24 giugno 2003, con la quale viene designato il sig. Paolucci Alberto, nato a Rieti il 13 marzo 1958, in qualità di membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina del sig. Paolucci Alberto, in qualità di membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della dott.ssa Guidoni Antonella dimissionaria.

Rieti, 25 giugno 2003

Il direttore provinciale: DIANA

03A08174

DECRETO 25 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Ausonia cooperativa edile a r.l.» in liquidazione, in Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2001;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative - Comitato centrale, del 19 marzo 2003;

Decreta:

Il liquidatore della società cooperativa «Ausonia cooperativa edile a r.l.» in liquidazione, con sede in Savona, via degli Incisa n. 2-1, registro imprese n. 3880, partita I.V.A. n. 00345580096, dott. Andrea Ottonello, è sostituito con dott. Franceri Vincenzo, nato a Savona il 4 gennaio 1964, con studio in Vado Ligure (Savona),via Gramsci n. 44-6.

Le spese della procedura liquidatoria ed il compenso per il liquidatore nominato sono a totale carico del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi.

L'odierno decreto sarà notificato alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al nuovo liquidatore ordinario, alla locale camera di commercio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'emanato decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale per i diretti interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica, e, per chiunque vi abbia interesse, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Savona, 25 giugno 2003

Il reggente: OLIVIERI

03A08175

DECRETO 1º luglio 2003.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2003, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori agricoli subordinati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, recante disposizioni in materia di «reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti»;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che prevede, ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, che sia determinato con decreto ministeriale il reddito dei mezzadri e coloni in misura pari alla retribuzione media stabilita per i salariati fissi dell'agricoltura ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 19 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2003, n. 120, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratoni agricoli da valere per l'anno 2003 ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti per l'anno 2003 è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, con decreto direttoriale del 19 maggio 2003 per la categoria dei salariati fissi. Ove detto decreto preveda retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare, ai fini del presente decreto, è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2003

Il direttore generale: FERRARO

03A08214

DECRETO 1º luglio 2003.

Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2003, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario per i lavoratori autonomi agricoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'istituzione di quattro fasce di reddito convenzionale individuate nella tabella *D* allegata alla citata legge n. 233 del 1990, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della citata legge n. 233 del 1990 che demanda ad un decreto ministeriale la determinazione del reddito medio convenzionale per ciascuna delle predette fasce con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 19 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2003, n. 120, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni, per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2003, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla

legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinata nella misura di euro 41,81.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2003

Il direttore generale: FERRARO

03A08216

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 giugno 2003.

Rinnovo della Commissione scientifica CITES.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874, concernente la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973»;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di promuovere e curare l'adempimento di convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;

Considerato che l'articolo IX, comma 1, della citata Convenzione di Washington prevede la designazione di una Autorità scientifica nazionale;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, che affida al Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, della Commissione scientifica di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità del 27 aprile 1993, istitutivo della Commissione scientifica prevista dall'art. 4, comma 21, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, che prevede che i commissari restino in carica tre anni con una sola possibilità di rielezione;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 21 marzo 2000 di conferma sino al 21 marzo 2003 dei membri della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;

Visto l'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che prevede la designazione, da parte di ogni Stato membro, di una o più autorità scientifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il quale prevede che la citata Commissione scientifica può essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la designazione di rappresentanti espressa dal Consiglio nazionale delle ricerche nelle persone del dott. Giovanni Amori; dott. Massimo Capula; prof. Valerio Sbordoni esperti zoologici e del dott. Stefano Berti e dott. Antonio Cimato esperti botanici, con nota del 19 marzo 2003, prot. n. 008382;

Vista la designazione di rappresentanti espressa dall'Associazione nazionale dei musei scientifici orti botanici, giardini zoologici ed acquari nella persona della dott.ssa Gloria Svampa, con nota del 7 aprile 2003, prot. n. 15;

Vista la designazione di rappresentanti espressa dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica nella persona del dott. Ettore Randi, con nota del 4 aprile 2003, prot. n. 002800/T-A5;

Vista la designazione di rappresentanti espressa dall'Unione italiana zoo ed acquari nella persona del dott. Paolo Cavicchio, con nota dell'8 aprile 2003, prot. n. 57/2003;

Vista la designazione di rappresentanti espressa dal Ministero delle politiche agricole e forestali nella persona dell'ing. Fausto Martinelli, con nota del 27 marzo 2003, prot. n. 563/Ris;

Vista la designazione di rappresentanti espressa dalla Società botanica italiana nelle persone del prof. Giuseppe Frenguelli e prof. Mauro Roberto Cagiotti con nota del 25 marzo 2003, prot. 290/2003;

Vista la designazione di rappresentanti espressa dalle associazioni ambientaliste Anta; Ekoclub international; Kronos; L'Altritalia ambiente; Movimento

azzurro, Terra nostra e Umana Dimora nella persona del dott. Stefano Masini con nota/fax del 24 marzo 2003;

Vista la designazione di rappresentanti espressa dal WWF - Fondo mondiale per la natura Onlus nella persona del dott. Massimiliano Rocco, con nota del 26 marzo 2003, prot. DG 147/2003;

Vista la designazione di rappresentanti espressa dall'Unione zoologica italiana nella persona del prof. Mauro Fasola ed il dott. Fulvio Fraticelli esperti zoologici, con nota del 19 maggio 2003;

Considerato che all'art. 2, comma 2, del decreto 27 aprile 1993 è stabilito che la Commissione sia legittimamente insediata quando è nominata la maggioranza dei suoi membri, in mancanza, al momento, dell'ufficiale designazione da parte dei componenti della Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, già precedentemente citata e che saranno, pertanto, trasmessi successivamente;

Decreta:

Art. 1.

1. La Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale sulle specie animali e vegetali in via di estinzione ha la seguente composizione:

dott. Camillo Picchiotti, funzionario della Direzione per la conservazione della natura a ciò delegato, che la presiede;

dott. Giovanni Amori, dott. Massimo Capula, prof. Valerio Sbordoni, dott. Stefano Berti, dott. Antonio Cimato, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di cui si allegano i *curricula*;

dott.ssa Gloria Svampa, designata dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS) di cui si allega il *curriculum vitae*;

dott. Ettore Randi, designato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) di cui si allega il *curriculum vitae*;

dott. Paolo Cavicchio, designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA) di cui si allega il *curriculm vitae*;

Ing. Fausto Martinelli, designato dal Corpo forestale dello Stato, di cui si allega il *curriculm vitae*;

prof. Giuseppe Frenguelli, prof. Mauro Roberto Cagiotti, designati dalla Società botanica italiana (SBI) di cui si allegano i *curricula*;

dott. Stefano Masini, designato dalle associazioni ambientaliste Anta, Ekoclub international, Kronos, L'Altritalia ambiente, Movimento azzurro, Terra nostra e Umana Dimora (ARA) di cui si allega il *curriculum vitae*;

dott. Massimiliano Rocco, designato dal Fondo mondiale per la natura Onlus (WWF) di cui si allega il *curriculum vitae*;

prof. Mauro Fasola, dott. Fulvio Fraticelli, designati dall'Unione zoologica italiana (UZI) di cui si allegano i *curicula*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà comunicato alla Commissione della Comunità europee per la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Roma, 25 giugno 2003

Il Ministro: MATTEOLI

03A08217

DECRETO 4 luglio 2003.

Modalità di presentazione delle proposte di progetto relative al Programma finanziario comunitario Life «Ambiente», per l'annualità 2004.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 192 del 28 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992 e definisce le modalità di attuazione del programma Life «Ambiente» per il periodo 2000-2004;

Visto l'invito della Commissione europea a presentare proposte per il programma Life 2003-2004 (2003/C 119/07) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 119/9 del 21 maggio 2003;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro cui debbono essere presentate le proposte volte ad ottenere il cofinanziamento nell'ambito del Programma finanziario comunitario Life «Ambiente»;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle proposte di cofinanziamento relative al Programma comunitario Life «Ambiente» per l'annualità 2004 è fissato al 15 ottobre 2003.

Art. 2.

Le proposte di cui all'art. 1, redatte in quattro copie su carta identiche e complete, ciascuna recante le firme originali, ed in quattro copie su dischetto o cd-rom, secondo le istruzioni contenute nella guida per la richiesta edita dalla Commissione europea, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19,30 del giorno 15 ottobre 2003 al seguente indirizzo: Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per le politiche del personale e degli affari generali - Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente, via Capitan Bavastro n. 174 - 00154 Roma.

La guida per la richiesta è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/lifeenv_call2004/index.htm e sul sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'indirizzo: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/programmi_comunitari/lifeambiente/lifeambiente_2004.asp

Ulteriori informazioni saranno disponibili nella sezione dedicata a Life Ambiente del Sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'indirizzo: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/programmi_comunitari/lifeambiente/life.asp

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

03A08212

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Habitat Colle Verde - Soc. coop. a r.l.», in Fabriano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Habitat Colle Verde - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), costituita in data 25 settembre 1980 con atto a rogito del notaio dott. proc. Francesco Panni di Sassoferrato (Ancona), REA n. 85643, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alberto Cavallaro, nato a Camerino (Macerata) il 6 agosto 1967, ivi residente in via C. Battisti n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08206

DECRETO 19 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Alburnia soc. coop. a r.l.», in Alburnia Silentina, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1995, con il quale il dott. Fabio Pignataro è stato nominato commissario liquidatore della società «Alburnia soc. coop. a r.l.», con sede in Alburnia Silentina (Salerno), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Pirozzi nato a Boscotrecase il 28 maggio 1970, domiciliato in Cava de' Tirreni (Salerno), via G. Mascolo n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Fabio Pignataro, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08166

DECRETO 19 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Geosond a r.l.», in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 con il quale il dott. Armando Gargiulo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Geosond a r.l.», con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 8 gennaio 2003, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Maurizio Siciliani nato a Napoli il 9 aprile 1972 ed ivi domiciliato in via F. Crispi n. 26, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Armando Gargiulo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08167

DECRETO 19 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Residence società cooperativa, a r.l.», in Apricena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Residence società cooperativa a r.l.», con sede in Apricena (Foggia), costituita in data 25 febbraio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Renato di Biase di Torremaggiore (Foggia), REA n. 145643, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alfonso Russo, nato a Grosseto il 5 febbraio 1968, con studio in Foggia, via Piave n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08204

DECRETO 19 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa del Levante», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 luglio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa del Levante», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materia di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa del Levante», con sede in Bari, costituita in data 11 febbraio 1975 con atto rogito del notaio dott. Pietro Notarnicola di Putignano (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto 10 marzo 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Maria Grazia Romanelli, con studio in Bari, viale Borsellino e Falcone n. 23/b, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08205

DECRETO 19 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa di pesca «Sub Nautilus - Società cooperativa a r.l.», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 aprile 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa di pesca «Sub Nautilus - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di pesca «Sub Nautilus - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita in data 25 maggio 1987 con atto a rogito del notaio dott. Gianni Cherchi di Senorbi (Cagliari), omologato dal tribunale di Cagliari con decreto 7 luglio 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Natale Ditel, con studio in Cagliari, via Einaudi n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08207

DECRETO 19 giugno 2003.

Scioglimento della società coperativa «Cooperativa edilizia Santa Liberata», in Rogliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società coperativa «Cooperativa edilizia Santa Liberata», con sede in Rogliano (Cosenza), costituita in data 12 ottobre 1976 con atto a rogito del notaio dott. Alberico de Rosa di Cosenza, REA n. 90842, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Carlo Franzisi, nato a Acri (Cosenza) il 6 febbraio 1962, con residenza in Marano Marchesato (Cosenza), via Paolo Borsellino n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08208

DECRETO 19 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Avvenire agricolo - Società cooperativa tra produttori ed operatori a r.l.», in Bovino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Avvenire agricolo - Società cooperativa tra produttori ed operatori a r.l.», con sede in Bovino (Foggia) costituita in data 7 febbraio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Emma La Monica di Foggia, REA n. 138390, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alfonso Russo, nato a Grosseto il 5 febbraio 1968, con studio in Foggia via Piave n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08209

DECRETO 19 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Saturno cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1996 con il quale la società cooperativa «Saturno cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Paolo Fanizzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Constatato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giampietro Galantini, nato a Verona il 24 febbraio 1962 e residente in San Giovanni Lupatoto (Verona) via 1 Maggio n. 27/a, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Fanizzi, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08210

DECRETO 19 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di pesca «Futura», in Goro, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRTARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1993, con il quale il sig. Achille Calzolari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di pesca «Futura», con sede in Goro (Ferrara), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Monteleone nato a Ferrara il 12 luglio 1956, ed ivi domiciliato in corso Ercole I d'Este n. 14, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del sig. Achille Calzolari, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08200

DECRETO 4 luglio 2003.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Bergamo, Como, L'Aquila, Pescara, Piacenza, Teramo e Viterbo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Bergamo, Como, L'Aquila, Pescara, Piacenza, Teramo e Viterbo, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 18 giugno 2003 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio di Bergamo, Como, L'Aquila, Pescara, Piacenza, Teramo e Viterbo per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio centrale camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Settori di attività economica	Numero di imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto in migliaia di euro
Agricoltura	5.820	1,9	245.102,68
Artigianato	32.235	23,7	2.650.840,17
Industria	11.481	38,7	6.018.774,21
Commercio	22.693	13,3	1.789.618,72
Cooperazione	701	1,5	273.962,58
Turismo	5.094	3,1	335.703,62
Trasporto e spedizioni	3.635	4,1	828.221,75
Credito	1.947	2,4	915.648,90
Assicurazioni	1.197	0,6	106.719,70
Servizi alle imprese	13.026	8,0	2.531.717,28
Altri settori	1.842	2,7	219.526,77
TOTALE	99.671	100,0	15.915.836,38

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002.

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Settori di attività economica	Numero di imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto in migliaia di euro
Agricoltura	2.265	0,9	52.076,43
Artigianato	16.674	22,1	1.332.020,81
Industria	6.809	37,8	3.160.153,23
Commercio	12.653	15,5	1.078.598,89
Cooperazione	431	1,0	77.319,17
Turismo	3.284	4,0	237.804,57
Trasporto e spedizioni	2.099	4,5	583.798,36
Credito	914	1,9	355.259,37
Assicurazioni	730	0,6	65.431,76
Servizi alle imprese	7.656	8,6	1.275.986,37
Altri settori	1.163	3,1	123.506,22
TOTALE	54.678	100,0	8.341.955,18

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002.

CAMERA DI COMMERCIO DI L'AQUILA

Settori di attività economica	Numero di imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto in migliaia di euro
Agricoltura	6.028	12,2	137.001,77
Artigianato	7.017	14,0	223.047,68
Industria	2.965	27,4	785.658,30
Commercio	8.174	16,5	354.513,82
Cooperazione	572	1,7	46.093,94
Turismo	2.349	5,7	94.173,28
Trasporto e spedizioni	930	7,3	302.613,09
Credito	373	2,0	138.694,01
Assicurazioni	320	0,5	16.220,40
Servizi alle imprese	2.198	8,1	570.072,38
Altri settori	795	4,6	71.725,29
TOTALE	31.721	100,0	2.739.813,96

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002.

CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA

Settori di attività economica	Numero di imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto in migliaia di euro
Agricoltura	5.920	7,9	127.753,09
Artigianato	6.978	17,2	346.151,25
Industria	2.951	21,0	633.254,53
Commercio	11.153	21,5	595.440,62
Cooperazione	274	1,9	63.021,27
Turismo	1.632	4,1	104.798,10
Trasporto e spedizioni	1.356	8,4	413.185,47
Credito	438	2,1	181.702,28
Assicurazioni	417	0,8	31.331,58
Servizi alle imprese	2.810	9,0	788.900,22
Altri settori	1.167	6,1	126.224,05
TOTALE	35.096	100,0	3.411.762,46

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002.

CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA

Settori di attività economica	Numero di imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto in migliaia di euro
Agricoltura	7.117	10,1	236.211,16
Artigianato	7.758	18,3	545.865,49
Industria	2.947	24,7	1.083.600,32
Commercio	7.749	16,2	540.952,86
Cooperazione	320	3,1	130.497,16
Turismo	1.781	4,9	146.396,74
Trasporto e spedizioni	2.097	7,8	371.758,31
Credito	456	2,6	261.405,85
Assicurazioni	436	0,8	34.353,72
Servizi arte imprese	3.003	8,0	711.592,62
Altri settori	626	3,5	55.722,36
TOTALE	34.290	100,0	4.118.356,59

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002.

CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO

Settori di attività economica	Numero di imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto in migliaia di euro
Agricoltura	7.913	8,3	155.947,31
Artigianato	8.451	20,6	423.669,74
Industria	4.300	34,8	925.597,26
Commercio	8.653	13,7	363.522,80
Cooperazione	430	1,4	51.092,77
Turismo	2.269	5,5	136.830,70
Trasporto e spedizioni	1.005	3,3	184.239,16
Credito	356	1,8	169.311,62
Assicurazioni	351	0,5	15.350,85
Servizi alle imprese	2.294	5,9	542.365,33
Altri settori	1.127	4,2	85.284,75
TOTALE	37.149	100,0	3.053.212,29

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002.

CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO

Settori di attività economica	Numero di imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto in migliaia di euro
Agricoltura	16.339	20,1	330.294,41
Artigianato	7.540	17,9	340.444,74
Industria	2.048	15,5	439.408,72
Commercio	9.751	19,2	357.954,66
Cooperazione	558	2,7	80.023,63
Turismo	1.716	4.7	85.993,06
Trasporto e spedizioni	934	5,9	281.835,92
Credito	441	2,1	139.187,32
Assicurazioni	396	0,6	23.006,37
Servizi alle imprese	2.007	75	339.442,72
Altri settori	675	3,8	58.136,42
TOTALE	42.405	100,0	2.475.727,97

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002.

03A08213

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 giugno 2003.

Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Nigel Geoffrey Wardell;

Vista la dichiarazione del presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale dalla quale risulta che il sig. Nigel Geoffrey Wardell ha svolto attività di ricerca per un periodo superiore a quattro anni;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli britannici;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, il titolo di Bachelor of Science conseguito presso l'University London College dal sig. Nigel Geoffrey Wardell nato a Scarborough il 25 novembre 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il direttore del servizio: CUOMO

03A08203

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 12 giugno 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le deliberazioni del senato accademico n. 52 del 19 dicembre 2002, n. 56 dell'8 gennaio 2003, n. 68 del 10 febbraio 2003 e n. 107 del 4 marzo 2003 con le quali il senato medesimo ha approvato delle modifiche agli articoli 27 e 29 dello statuto dell'Università di Pisa;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 49 del 25 febbraio 2003 con la quale il consiglio stesso ha espresso il proprio parere sulle modifiche predette;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. 1791 dell'8 maggio 2003, con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in relazione alle modifiche di statuto di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione delle modifiche di statuto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato e integrato, sono apportate le modifiche di seguito descritte.

Art. 2.

1. All'art. 27 (Consigli dei corsi di studio) sono apportate le seguenti modifiche.

Il comma 4 è modificato come segue:

il punto *d)* è così sostituito: «*d)* nei corsi di laurea ovvero nei corsi di laurea specialistica a ciclo unico da sei studenti; tale numero è elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a mille»;

dopo il punto *d)* è inserito il seguente punto *e)*: «*e)* nei corsi di laurea specialistica da quattro studenti; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a cinquecento.».

Il comma 8 è così sostituito: «I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica durano in carica un anno, nel consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico durano in carica due anni.».

il comma 10 è così sostituito: «In fase di istituzione e attivazione di un corso di studio, fino all'inizio delle attività didattiche, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dai garanti e, fino alla prima elezione della rappresentanza studentesca, da sei rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, da quattro rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea specialistica, designati dalle commissioni didattiche delle facoltà interessate.».

Art. 3.

1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 27 dello statuto di Ateneo è il seguente:

«Art. 27 *(Consigli dei corsi di studio)*. — 1. Spetta ai consigli dei corsi di studio:

a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;

b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;

c) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;

d) avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facoltà;

e) approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;

f) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

g) presentare al consiglio di facoltà le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;

h) formulare per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;

i) deliberare il regolamento didattico del corso di studio;

l) approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;

m) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.».

2. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

3. Ai sensi dell'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è istituita in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari numero di garanti e dal presidente del corso di studio che la presiede. La commissione ha funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26 e, in particolare, esprime parere sulla programmazione didattica annuale e sulla compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi del corso di studio determinati nel regolamento didattico di Ateneo e di corso di studio.

In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione sono assorbite dalla commissione didattica di facoltà ovvero, nel caso dei corsi di studio interfacoltà, da una commissione didattica di Ateneo nominata dal senato accademico.

4. Il consiglio del corso di studio è costituito:

a) dai garanti del corso di studio;

b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attività didattica istituzionale nell'ambito del corso stesso, anche se non garanti;

c) dal responsabile tecnico-amministrativo dell'organizzazione didattica del corso e dal responsabile della segreteria didattica del corso, ove costituita;

d) nei corsi di laurea ovvero nei corsi di laurea specialistica a ciclo unico da sei studenti; tale numero è elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a mille;

e) nei corsi di laurea specialistica da quattro studenti; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a cinquecento.

5. I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli.

Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti.

6. Un ricercatore che svolge attività didattica istituzionale in più di un corso di studio fa parte solo del consiglio del corso di studio di cui è garante, ovvero, se non è garante di alcun corso di studio, è tenuto ad optare per la partecipazione al consiglio di un solo corso di studio.

7. Nel regolamento del consiglio di un corso di studio può essere prevista la partecipazione con voto consultivo dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.

8. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica durano in carica un anno, nel consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico durano in carica due anni.

9. La componente docente della commissione didattica paritetica rimane in carica per quattro anni e comunque è rinnovata insieme al presidente del corso di studio. Se al momento del rinnovo della componente studentesca ne cambia il numero, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità.

10. In fase di istituzione e attivazione di un corso di studio, fino all'inizio delle attività didattiche, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dai garanti e, fino alla prima elezione della rappresentanza studentesca, da sei rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, da quattro rappresentanti degli studenti nel caso di un corso di laurea specialistica, designati dalle commissioni didattiche delle facoltà interessate.

Art. 4.

1. All'art. 29 (Aggregazione di consigli di corso di studio) sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è così sostituito: «Due o più consigli di corso di studio, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito con delibera del senato accademico, che può contenere su proposta dei corsi di studio medesimi norme specifiche anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli successivi. L'aggregazione di consigli di corso di studio può essere revocata dal senato accademico sulla base di documentati motivi.»;

il comma 2 è così sostituito: «Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito:

a) dai garanti dei corsi di studio aggregati;

b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati, ai sensi dell'art. 27.4, lettera *b)*, e dell'art. 27.5;

c) dai responsabili di cui all'art. 27.4, lettera *c)*;

d) dai rappresentanti eletti degli studenti, in numero di cinque per ciascuno dei corsi di laurea

ovvero corsi di laurea specialistica a ciclo unico aggregati e tre per ciascuno dei corsi di laurea specialistica aggregati.».

Sono aggiunti i seguenti commi:

«29.3. Le commissioni didattiche dei consigli aggregati possono essere distinte per corso di studio. Nel caso in cui la commissione didattica è unificata essa è costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti, da un pari numero di docenti scelti tra i garanti ed è presieduta dal presidente del consiglio aggregato. Nel caso di commissioni distinte esse sono costituite da tutti i rappresentanti eletti degli studenti del relativo corso di studio e da un pari numero di docenti scelti tra i garanti del corso stesso e sono presiedute dal presidente del consiglio aggregato che può delegare il vicepresidente a sostituirlo, anche stabilmente, in tale funzione in una o più delle commissioni»;

«29.4. I rappresentanti eletti degli studenti rimangono in carica per un anno e comunque fino al termine del mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.»;

«29.5. Nel caso di estinzione di un consiglio di corso di studio per effetto di disattivazione del corso, e qualora le funzioni ad esso relative siano assunte da un consiglio aggregato, lo stesso dovrà deliberare a quale corso di studio debbano essere assimilati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli studenti ancora iscritti al corso disattivato.»;

«29.6. Dall'atto della costituzione di un'aggregazione di consigli di corsi di studio e fino alla prima elezione delle nuove rappresentanze studentesche fanno parte del consiglio aggregato tutti i rappresentanti eletti nei consigli che si sono aggregati. In mancanza di rappresentanti eletti le commissioni didattiche delle facoltà interessate nominano tanti rappresentanti quanti ne sono previsti dall'art. 29.2, lettera *d)*, ovvero dalla deroga eventualmente deliberata dal senato accademico.».

Art. 5.

1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 29 dello statuto di Ateneo è il seguente:

«Art. 29 *(Aggregazione di consigli di corso di studio)*. — 1. Due o più consigli di corso di studio, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito con delibera del senato accademico, che può contenere su proposta dei corsi di studio medesimi norme specifiche anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli successivi. L'aggregazione di consigli di corso di studio può essere revocata dal senato accademico sulla base di documentati motivi.

2. Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito:

a) dai garanti dei corsi di studio aggregati;

b) dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati, ai sensi dell'art. 27.4, lettera *b)*, e dell'art. 27.5;

c) dai responsabili di cui all'art. 27.4, lettera *c)*;

d) dai rappresentanti eletti degli studenti, in numero di cinque per ciascuno dei corsi di laurea ovvero corsi di laurea specialistica a ciclo unico aggregati e tre per ciascuno dei corsi di laurea specialistica aggregati.

3. Le commissioni didattiche dei consigli aggregati possono essere distinte per corso di studio. Nel caso in cui la commissione didattica è unificata essa è costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti, da un pari numero di docenti scelti tra i garanti ed è presieduta dal presidente del consiglio aggregato. Nel caso di commissioni distinte esse sono costituite da tutti i rappresentanti eletti degli studenti del relativo corso di studio e da un pari numero di docenti scelti tra i garanti del corso stesso e sono presiedute dal presidente del consiglio aggregato che può delegare il vicepresidente a sostituirlo, anche stabilmente, in tale funzione in una o più delle commissioni.

4. I rappresentanti eletti degli studenti rimangono in carica per un anno e comunque fino al termine del mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.

5. Nel caso di estinzione di un consiglio di corso di studio per effetto di disattivazione del corso, e qualora le funzioni ad esso relative siano assunte da un consiglio aggregato, lo stesso dovrà deliberare a quale corso di studio debbano essere assimilati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli studenti ancora iscritti al corso disattivato.

6. Dall'atto della costituzione di un'aggregazione di consigli di corsi di studio e fino alla prima elezione delle nuove rappresentanze studentesche fanno parte del consiglio aggregato tutti i rappresentanti eletti nei consigli che si sono aggregati. In mancanza di rappresentanti eletti le commissioni didattiche delle facoltà interessate nominano tanti rappresentanti quanti ne sono previsti dall'art. 29.2, lettera *d)*, ovvero dalla deroga eventualmente deliberata dal senato accademico.».

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.

2. Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 12 giugno 2003

Il rettore: PASQUALI

03A08173

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 30 giugno 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di Roma «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Visto in particolare l'art. 57 dello statuto;

Viste la delibera del senato accademico del 28 marzo 2003 che modifica gli articoli 13 e 31 dello statuto d'Ateneo;

Considerato che la delibera in parola è stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 14 aprile 2003;

Trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi di legittimità e di merito;

Decreta:

Gli articoli 13 e 31 dello statuto sono così modificati:

«Art. 13 *(Il senato accademico: funzioni).* — 1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attività dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture.

2. All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture competenti, il senato accademico predispone e delibera un documento di indirizzo e programmazione delle attività istituzionali dell'Università, contenente sia le indicazioni circa il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorità su cui il consiglio di amministrazione dimensiona il proprio intervento.

3. Ad esso spetta, in particolare:

a) deliberare le modifiche statutarie, nonché i regolamenti d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;

b) deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i consigli di facoltà e di dipartimento, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti;

c) verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale apportando ad esso gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti;

d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la conferenza dei presidi, la distribuzione tra le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse ad essi relative, nonché quella delle risorse destinate alle supplenze d'insegnamento ed allo svolgimento delle attività didattiche di cui all'art. 90, comma 2. Qualora i professori e i ricercatori di una facoltà appartengano per almeno il 70% ad una medesima area scientifico-disciplinare, per i posti assegnati a quella facoltà può essere omessa l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;

e) deliberare la ripartizione dei posti di personale non docente e le relative risorse tra le diverse articolazioni dell'Ateneo, sentite le strutture interessate e la Conferenza dei direttori di dipartimento;

f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla didattica ed ai servizi, sentito il consiglio di amministrazione;

g) definire gli interventi per il diritto allo studio;

h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica, sentito, per quanto di competenza, il Comitato per la ricerca scientifica;

i) fissare i criteri e le priorità in merito ai servizi sociali, culturali e ricreativi, sentito il Consiglio degli studenti;

j) fissare i criteri e le priorità per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra attività scientifiche, didattiche e di servizio;

k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti;

l) esprimere parere in merito alle convenzioni dell'Università o, nei casi previsti dal regolamento generale d'Ateneo, di sue articolazioni, con soggetti pubblici o privati;

m) dettare criteri per la partecipazione a programmi di cooperazione nazionali ed internazionali;

n) dettare criteri per i rapporti di collaborazione o forniture di servizi con soggetti pubblici o privati, con garanzia delle funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti;

o) approvare i regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti degli studi;

p) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte d'istituzione e soppressione delle strutture didattiche e di servizio, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;

q) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte di istituzione e soppressione delle strutture di ricerca, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;

r) deliberare, a maggioranza assoluta, eventuali modifiche del sigillo dell'Università;

s) esprimere parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione annuale del rettore;

t) approvare le delibere della facoltà competente, in ordine al conferimento di lauree deliberate *honoris causa* dai consigli di facoltà;

u) formulare, sentite le strutture competenti, proposte al consiglio di amministrazione in merito all'entità e alla ripartizione per voci delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza;

v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai dipartimenti;

w) autorizzare, per quanto di competenza, il rettore a stare in giudizio;

x) eleggere commissioni di saggi chiamate a dirimere eventuali controversie tra le articolazioni dell'Ateneo;

y) deliberare annualmente il calendario accademico;

z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, da regolamenti e dalle norme legislative applicabili.

4. Le delibere di cui alle lettere *d), m), o)* e *v)* del presente articolo sono adottate con la partecipazione dei soli componenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 12.

5. Qualora una modifica dell'organico del personale docente dell'Ateneo comporti un'alterazione dei valori ripartiti per facoltà, deve essere acquisito il parere positivo delle facoltà coinvolte, espresso dai relativi consigli. In mancanza di tale parere positivo, la modifica deve essere deliberata dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi.».

«Art. 31 *(Il consiglio di facoltà: funzioni)*. — 1. Spetta al consiglio di facoltà:

a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'Università, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della facoltà, rendendo possibile una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato impegno dei docenti, nella salvaguardia della libertà d'insegnamento e con il consenso del professore interessato;

b) proporre i regolamenti didattici, ove non siano costituiti i Consigli dei corsi di studio;

c) deliberare i regolamenti di esecuzione di cui all'art. 67, comma 2;

d) presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della facoltà, tenuto conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio;

e) procedere annualmente alla programmazione didattica;

f) provvedere all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, nonché nell'ambito di appositi stanziamenti preventivamente definiti all'attivazione ed al conferimento di lettorati e di contratti;

g) programmare e destinare le risorse disponibili, comprese quelle per il personale docente e ricercatore, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari ed alle tipologie di docenza;

h) provvedere alle dichiarazioni di vacanza dei propri posti, alla richiesta di concorsi per professori di ruolo e per ricercatori, nonché alla chiamata di professori di ruolo;

i) deliberare eventuali regolamenti di facoltà;

l) approvare le delibere del consiglio di corso di studio in ordine al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera *h)* sono adottate con il voto palese della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e vanno singolarmente indicate nell'ordine del giorno.

3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Alle deliberazioni di cui alla lettera *h)* la facoltà procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi.

5. Per le deliberazioni di cui alle lettere *d), e), f), g)* e *h)*, deve essere richiesto il parere dei consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati.

6. Il consiglio di facoltà, per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, può deliberare la istituzione di commissioni istruttorie.

7. Il consiglio di facoltà è convocato dal preside almeno ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso, non meno di tre di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2003

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

03A08215

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2003)**, coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 15)**, recante: *«Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali».***

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza *di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori,* di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» e, *a decorrere dall'anno 2003* è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;

b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica*, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria* e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresì una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c).

3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano le disposizioni *dell'articolo 10*-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

4. Le risorse acquisite dalle università per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riportano i testi degli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica):

«Art. 4 — 1. È autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato. Il fondo è ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle università ai sensi del pre-

sente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le università, con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private;

b) assegnazione dei compensi:

1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera *a)* i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonché ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico;

2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero;

c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti;

d) pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonché degli elenchi dei percettori.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000 le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogate all'ateneo inadempiente solo successivamente alla comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle predette disposizioni.

4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a condizione che le loro attività didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina le quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.

5. La materia di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate.».

«Art. 5 — 1. È autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'importo è ripartito secondo criteri determinati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto delle esigenze di potenziamento dell'attività di ricerca delle università. I medesimi decreti prevedono altresì le modalità di controllo sistematico e di verifica dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli atenei formulano un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo.

2. È autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema universitario 1998-2000.

3. È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti.».

— Il testo dell'art. 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002 n 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale) è il seguente:

«4-*bis*. All'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesità e della ricerca"».

— L'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente:

«Art. 13. — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.

2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 1 — 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.

3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti, operano in coerenza con le finalità del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro com-

petenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.

5. I risultati delle attività di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'art. 5, comma 1, nel rispetto della specificità e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.

6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attività di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle università, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

— L'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) prevede:

«Art. 51. — 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998/2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "a standard dei costi di produzione per studente" sono inserite le seguenti: ", al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5.

8. *(Omissis)*.

9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del fondo per specifici progetti.

10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.».

— L'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo) stabilisce:

«Art. 4. — 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.».

— L'art. 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) così recita:

«Art. 10-*bis* — 1. Retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera *l)*, del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

— L'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle università) prevede:

«Art. 4. — 1. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

È abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.».

— L'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

«Art. 2. — 1-25. *(Omissis)*.

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da *b)* a *f)*, e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Il contributo alla gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti princìpi:

a) conferma della volontarietà dell'accesso;

b) applicazione del sistema contributivo;

c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica):

«3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2.».

Art. 1-*bis*.

Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università

1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) *valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;*

b) *promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;*

c) *fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;*

d) *individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;*

e) *supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;*

f) *monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.*

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.

Art. 2.

Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca

1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

«13-bis. *Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonché la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università».*

Riferimenti normativi.

— Il comma 13 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente legge, prevede:

«13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.».

— Per completezza di informazione, si riporta il comma 27 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e all'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.».

Art. 3.

Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, *di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione* 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957 con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *sono indette*, per l'anno 2003, *senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,* una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993*, nonché una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi.*

1-bis. *I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.*

1-ter. *Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera* b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:*

a) *settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;*

b) *settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.*

1-quater. *Agli iscritti nei settori di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 1*-ter *spettano, rispettivamente, i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo iunior» previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.*

1-quinquies. *Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1*-ter *e 1*-quater *sono individuate nel modo seguente:*

a) *per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:*

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) *per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:*

1) partecipazione all'équipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-sexies. *Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.*

Riferimenti normativi.

— Il decreto ministeriale 9 settembre 1957, reca: «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

— Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».

— L'art. 53, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) stabilisce:

«3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;

b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;

c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;

d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.».

— L'art. 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è il seguente:

«3-1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo junior.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni: "sezione degli psicologi", "sezione degli psicologi juniores". Nella sezione degli psicologi juniores viene annotata la specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'art. 52, comma 1.

5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.».

— Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, come modificato dalla presente legge:

«Art. 51 *(Attività professionali)*. — 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;

b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;

c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi juniores.

2. *(Abrogato)*.».

Art. 3-*bis.*

Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti universitari e il Consiglio universitario nazionale

1. Al fine di soddisfare esigenze di continuità operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei ventotto componenti previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

2 dicembre 1997, n. 491, nonché a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto, più due. Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

Riferimenti normativi.

— L'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491 (Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'art. 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59) prevede:

«Art. 2. — 1. Il CNSU è composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L'elezione di tutti i componenti avviene con le modalità previste dagli articoli 4 e 5. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. I predetti componenti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, e di cui al comma 4 del predetto articolo; in tali casi, ovvero in caso di dimissioni subentrano gli studenti che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'art. 5.

2. Il CNSU nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il presidente tra i suoi componenti e un ufficio di presidenza composto da tre membri. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato.

3. Il presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori della prima seduta. Le funzioni di presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione prevale il più anziano di età.

4. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNSU, che in ogni caso prevedono almeno sei adunanze nel corso dell'anno, nonché sono stabiliti i termini comunque non superiori a quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri. Il regolamento prevede termini ridotti, comunque non superiori ai quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui siano richiesti dal Ministro per atti di assoluta urgenza. Qualora il parere non sia reso entro i termini perentori indicati dalle disposizioni regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni prescindendo dal parere.

5. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4 lavori sono regolati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.

6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.»

— Si riporta il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127: (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A08313

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante: «Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico».

Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante: «Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003.

03A08374

Avviso relativo al comunicato riguardante l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, recante: «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3274)».

Il comunicato riguardante l'errata-corrige relativo all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, recante: «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3274)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2003 è annullato.

03A08316

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2003, n. 231, si comunica che per il semestre 1º luglio-31 dicembre 2003 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari a 2,10%.

03A08234

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Gravina in Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 937 del 13 giugno 2003, ha approvato la variante al piano regolatore generale adottata dal C.C. con delibere n. 106 del 14 dicembre 2000 e n. 49 del 31 luglio 2001 per la ritipizzazione del suolo in ditta Botromagno S.r.l. nel comune di Gravina in Puglia.

03A08258

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501160/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.